

**DELIBERAZIONE 27 MARZO 2014**  
**137/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI ENTRATA E DI USCITA DELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO DI GAS INTERCONNESSI CON L'ESTERO, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 984/2013 DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 marzo 2014

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione europea n. 984/2013, del 14 ottobre 2013 (di seguito: regolamento UE n. 984/2013);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 332/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas;
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 270/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 270/2013/R/gas).

## CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- l'Autorità, con il documento per la consultazione 270/20123/R/gas, ha illustrato i propri orientamenti in merito alle modifiche da apportare alla vigente regolazione in materia di requisiti per l'accesso al servizio di trasporto e criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i punti interconnessi con l'estero sulla base del mutato quadro normativo europeo, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al "Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems" di cui al regolamento UE n. 984/2013 (di seguito: codice CAM);
- il codice CAM si applica, con decorrenza 1 novembre 2015, alla capacità esistente presso i punti di interconnessione tra sistemi entry-exit degli Stati membri UE (per l'Italia: Gorizia-Sempeter e Tarvisio-Arnoldstein), nonché alle interconnessioni con paesi non-UE, se così deciso dalle autorità di regolazione interessate;
- il codice CAM prevede tra l'altro che:
  - a) una quota, se non già allocata, pari almeno al 20% della capacità tecnica sia resa disponibile per il conferimento di prodotti di breve durata e medio termine (in particolare il 10% per prodotti fino a cinque anni termici e il 10% per prodotti trimestrali);
  - b) le quote, di cui alla precedente lettera a), possano essere aumentate previa consultazione dei soggetti interessati dalle autorità di regolazione interessate;
- alcune disposizioni del codice CAM assumono carattere di autoesecutività, in quanto oggetto del regolamento UE 984/2013 e sono caratterizzate da un elevato grado di dettaglio tale da richiedere solo una mera trasposizione nell'ambito della regolazione nazionale di quanto in esse previsto mentre altre richiedono, per la loro attuazione, una valutazione da parte dell'Autorità relativamente alle loro più adeguate modalità applicative e al loro ambito di applicazione;
- nel documento per la consultazione 270/20123/R/gas l'Autorità ha illustrato in particolare i propri orientamenti in merito ai seguenti aspetti del codice CAM per la cui attuazione è necessaria la definizione di criteri e/o modalità applicative da parte della medesima Autorità, o per i quali tale definizione si presenta opportuna in ragione del carattere generale della norma:
  - a) il conferimento delle "competing capacities", definite come le situazioni nelle quali la capacità disponibile in un'asta relativa ad un punto di entrata o di uscita della rete non può essere conferita senza ridurre la capacità disponibile in un'asta relativa ad un altro punto;
  - b) la revisione degli attuali requisiti per l'accesso ai punti di entrata e uscita interconnessi con l'estero;
  - c) l'orizzonte di conferimento della capacità e la quota riservata ai prodotti di breve durata;

- d) le modalità di selezione della piattaforma per il conferimento della capacità, gli obblighi informativi e il calcolo della capacità;
  - e) gli aspetti economici e tariffari;
  - f) l'estensione dell'applicazione delle disposizioni del codice CAM ai punti di entrata/uscita interconnessi con Paesi non appartenenti all'Unione europea;
  - g) le modalità di applicazione in caso di conferimenti impliciti e limiti alla partecipazione alle aste.
- relativamente agli aspetti di cui al punto precedente, nel documento per la consultazione 270/2013/R/gas l'Autorità, ha prospettato l'opportunità di:
    - a) definire criteri per il conferimento delle "competing capacities" che prevedano l'assegnazione delle capacità medesime in base ad un ordine di merito economico, in quanto, oltre a consentire la risoluzione delle congestioni attraverso meccanismi di mercato, risultano funzionali alla formazione di segnali di prezzo idonei a fornire indicazioni circa il valore attribuito dal mercato all'eventuale potenziamento delle infrastrutture coinvolte;
    - b) rimuovere l'obbligo di presentare, in sede di richiesta di accesso ai punti interconnessi con l'estero, le attestazioni relative al possesso dell'autorizzazione all'attività di importazione ed alla titolarità di un contratto di importazione, fermo restando l'obbligo per l'utente di disporre dell'autorizzazione all'importazione, ove richiesta, nel momento in cui si concretizza l'importazione medesima; la titolarità, alla data prevista per la richiesta di capacità di trasporto, di un contratto di importazione potrebbe essere invece mantenuto, nella prima procedura di conferimento per periodi pluriennali, come requisito ai soli fini del conferimento della capacità non accorpabile in prodotti di capacità aggregata;
    - c) adottare per i punti interconnessi con l'estero di Gorizia, Tarvisio e Passo Gries l'orizzonte temporale dei conferimenti e la riserva di una quota della capacità per il conferimento di prodotti di breve termine previste dal codice CAM e di prevedere invece che l'intera capacità esistente presso i punti di Mazara e Gela possa essere conferita con un orizzonte temporale di 15 anni;
    - d) disporre che le imprese di trasporto gestiscano i conferimenti nell'ambito di piattaforme che consentano la più ampia partecipazione al conferimento presso tutti i punti di entrata/uscita, e introdurre un obbligo informativo in capo alle imprese di trasporto e agli utenti circa l'eventuale conclusione di accordi relativi all'accorpamento di capacità ai due lati di una interconnessione e di avviare una consultazione degli utenti sulle modalità di calcolo delle capacità, qualora ritenuto utile dagli utenti medesimi;
    - e) prevedere che gli orientamenti dell'Autorità relativamente agli aspetti economici e tariffari connessi con il recepimento del codice CAM siano illustrati nell'ambito del procedimento di revisione delle tariffe di trasporto;
    - f) non estendere ai punti di Gela e Mazara del Vallo l'offerta di prodotti giornalieri e infragiornalieri e la possibilità di offrire prodotti "bundled", prevedendo tuttavia, anche in tali punti, l'adozione dei meccanismi d'asta e della tempistica dei conferimenti previsti nel codice CAM e definendo un assetto di requisiti per l'accesso uguale a quello definito per gli altri punti di interconnessione, fatte salve eventuali diverse valutazioni in relazione alla

sicurezza degli approvvigionamenti espresse dalle amministrazioni competenti;

- g) non intervenire in sede di prima attuazione sui temi dei conferimenti impliciti e dei limiti alla partecipazione alle aste che potranno tuttavia essere successivamente oggetto di regolazione, in un'ottica evolutiva, sulla base degli esiti della prima fase di implementazione;
- nel documento per la consultazione 270/2013/R/gas, l'Autorità ha prospettato l'opportunità di anticipare l'efficacia di alcune disposizioni del codice CAM rispetto alla data dell'1 novembre 2015, in considerazione dei vantaggi concorrenziali che esso presenta con la rimozione delle barriere all'accesso secondo criteri armonizzati a livello europeo; a tale fine, con la deliberazione 332/2013/R/gas, ha già stabilito che nelle procedure di conferimento per periodi pluriennali, una quota della capacità di trasporto presso i punti della rete nazionale interconnessi con l'estero, diversi da Mazara del Vallo e Gela, sia riservata ai conferimenti per periodi di breve durata;
- nell'ambito del processo di consultazione è emersa:
  - a) un'ampia condivisione degli orientamenti di riforma espressi dall'Autorità nel documento per la consultazione 270/2013/R/gas;
  - b) la richiesta di alcuni utenti di anticipare l'efficacia di alcune disposizioni del codice CAM rispetto alla data dell'1 novembre 2015 solo in presenza di un approccio coordinato ed omogeneo con gli altri Paesi europei e prevedendo comunque opportuni meccanismi di gradualità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- i criteri di conferimento della capacità esistente definiti nella deliberazione 137/02 si riferiscono al conferimento di capacità presso i punti di ingresso della rete nazionale di trasporto interconnessi con l'estero;
- il codice CAM dispone norme per armonizzare le procedure di conferimento tra sistemi interconnessi, prevedendo l'obbligo di effettuare aste di prodotti cosiddetti "bundled" che permettano di ottenere la capacità per transitare direttamente da un sistema ad un altro senza dover acquisire la capacità in uscita da un sistema e quella di ingresso nel sistema confinante;
- le procedure di conferimento di prodotti di capacità "bundled" richiedono, per la loro completa definizione, il necessario coordinamento tra le Autorità di regolazione europee dei paesi con sistemi tra loro interconnessi

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 270/2013/R/gas e disporre conseguentemente le necessarie riforme alla disciplina dei servizi di trasporto, di cui alla deliberazione 137/02, tenendo conto delle osservazioni ricevute in merito all'opportunità di prevedere adeguati meccanismi di gradualità nell'implementazione delle nuove disposizioni;
- prevedere che:
  - a) Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della

presente deliberazione e la trasmetta all'Autorità, previa effettuazione della consultazione prevista dalla vigente regolazione;

- b) la proposta di cui alla precedente lettera a) specifichi le tempistiche di avvio delle aste per il conferimenti di capacità per il servizio di trasporto continuo di tipo annuale, trimestrale e mensile di cui al presente provvedimento; tali tempistiche dovranno comunque prevedere che le aste per l'offerta dei prodotti di capacità mensile siano implementate entro e non oltre l'1 ottobre 2014;
- rinviare ad un successivo provvedimento dell'Autorità la definizione delle tempistiche di introduzione delle aste per il conferimento dei prodotti di capacità infragiornalieri, in esito al procedimento di applicazione delle disposizioni europee in materia di bilanciamento;
  - prevedere che, limitatamente al primo conferimento di prodotti annuali di capacità sulla base delle disposizioni del presente provvedimento ed ai punti interconnessi con paesi dell'Unione Europea e con la Svizzera, la capacità non accorpabile in prodotti di capacità aggregata sia conferita prioritariamente nei limiti di durata e dei volumi giornalieri di gas che possono essere immessi in rete sulla base dei contratti di importazione e subordinatamente al possesso dell'autorizzazione all'attività di importazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 164/00, ove richiesta

## **DELIBERA**

1. di prevedere la riforma della deliberazione 137/02 nei seguenti punti:

a) i commi 8.1, 8.2 e 8.2.1 dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti commi:

8.1 La richiesta di conferimento della capacità di trasporto è presentata:

- nei punti di entrata o uscita interconnessi con gli stoccaggi, dalle relative imprese di stoccaggio, per quanto funzionale all'erogazione del servizio di stoccaggio ai propri utenti;
- nei punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, dalle relative imprese di rigassificazione, per quanto funzionale all'erogazione del servizio di rigassificazione ai propri utenti;
- in tutti gli altri punti, dai soggetti che hanno i requisiti per accedere al servizio, ai sensi degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 164/00, attestando nel caso di vendita ai clienti finali il possesso della abilitazione di cui all'articolo 17, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 164, come modificato dall'articolo 30 del decreto legislativo 93/11.

8.2 La richiesta di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero è valida nei limiti di durata e dei volumi giornalieri di gas che possono essere immessi in rete sulla base dei contratti di importazione e subordinatamente al possesso dell'autorizzazione all'attività di importazione

rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, ove richiesta. A tal fine il richiedente attesta all'impresa di trasporto gli elementi rilevanti dei contratti di importazione nonché il possesso della relativa autorizzazione.

8.2.1 Le disposizioni di cui al comma 8.2 non si applicano in relazione ai punti di entrata interconnessi con paesi dell'Unione Europea e con la Svizzera nonché relativamente ad altri punti di entrata eventualmente individuati con provvedimento dell'Autorità, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico.

b) i commi 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 e 8.2.5 dell'articolo 8 sono soppressi;

c) i commi 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3 e 9.5 dell'articolo 9 sono sostituiti dai seguenti commi:

9.1 L'impresa di trasporto conferisce le capacità per il servizio di trasporto continuo, con le seguenti modalità:

a) nei punti di entrata e di uscita interconnessi con l'estero, con l'eccezione dei punti di uscita di Bizzarone e San Marino, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 9bis e 9ter;

b) nei punti di entrata o di uscita interconnessi con gli stoccaggi e nei punti di entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, alle imprese di stoccaggio e alle imprese di rigassificazione, con la decorrenza e durata corrispondenti alle capacità conferite per i sottostanti servizi di stoccaggio e rigassificazione,

c) in tutti gli altri casi, le capacità sono conferite entro il 31 agosto di ogni anno, per periodi di un anno termico, con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno.

9.2 Le richieste di conferimento dovranno essere presentate all'impresa di trasporto:

a) per il conferimento di cui al comma 9.1, lettera a), secondo le procedure e tempistiche di cui ai successivi articoli 9bis e 9ter;

b) per il conferimento di cui al comma 9.1, lettera b), secondo procedure e tempistiche, specificate nel codice di rete, che assicurino il coordinamento con le procedure e le tempistiche dei conferimenti di capacità di stoccaggio e rigassificazione;

c) per il conferimento di cui ai restanti casi, entro l'1 agosto del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.

9.2.1 La capacità di trasporto di cui al comma 9.1, lettera c), che non sia stata conferita entro i termini ivi previsti può essere richiesta entro il settimo giorno lavorativo del successivo mese di settembre e viene conferita con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno per l'intero anno termico.

9.2.2 L'impresa di trasporto consente rettifiche di errori materiali da parte dei soggetti richiedenti, purché dette rettifiche non pregiudichino gli esiti delle verifiche tecniche compiute dall'impresa di trasporto per soddisfare le altre richieste di

conferimento presentate nei termini. Il presente comma non si applica ai conferimenti di capacità di cui al comma 9.1, lettera a).

- 9.3 Nei casi di cui al comma 9.1, lettera c), l'impresa di trasporto conferisce nel corso dell'anno termico la capacità che risulti o si renda disponibile nel corso del medesimo anno termico, anche a seguito di incrementi di capacità nonché a seguito di avviamento di nuovi punti di consegna e di riconsegna, con cadenza mensile e con decorrenza a partire dal mese successivo. A tal fine le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità di cui al comma 6.1. I conferimenti avvengono secondo le disposizioni contenute nel presente articolo in quanto applicabili.
- 9.5 Nel caso in cui, presso punti della rete diversi da quelli interconnessi con l'estero, le capacità richieste siano superiori alle capacità di trasporto conferibili, l'impresa di trasporto ripartisce pro quota tali capacità.
- d) i commi 9.4 e 9.6 dell'articolo 9 sono soppressi  
e) dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti articoli:

#### **Articolo 9bis**

*Conferimento di capacità per il servizio di trasporto nei punti di entrata e di uscita interconnessi con l'estero*

- 9bis.1 Nei punti di entrata e di uscita interconnessi con l'estero, con l'eccezione dei punti di uscita di Bizzarone e San Marino, l'impresa di trasporto conferisce capacità per il servizio di trasporto continuo di tipo:
- a) annuale, con effetto dall'1 ottobre di ogni anno;
  - b) trimestrale (tre mesi consecutivi), con effetto dall'1 ottobre, dall'1 gennaio, dall'1 aprile e dall'1 luglio;
  - c) mensile, con effetto dal primo giorno di ciascun mese;
  - d) giornaliero, con effetto dalle ore 6.00 di ciascun giorno alle ore 6.00 del giorno di calendario successivo;
  - e) infragiornaliero, di durata pari ad almeno 1 ora, con effetto dall'inizio di ciascuna ora e fino al termine del medesimo giorno gas.

I prodotti di capacità di cui alle lettere d) ed e) del presente comma sono resi disponibili, in ogni caso, relativamente ai punti interconnessi con paesi dell'Unione Europea e con la Svizzera e, solo nei casi in cui il prodotto di capacità di cui alle lettere c) sia completamente allocato, relativamente agli altri punti.

- 9bis.2 L'impresa di trasporto conferisce tutta la capacità esistente disponibile per il servizio di trasporto continuo nei punti interconnessi con l'estero tramite aste on-line trasparenti e non discriminatorie organizzate mediante piattaforme individuate nel codice di rete che consentano la più ampia partecipazione degli utenti e secondo procedure e tempistiche, anch'esse specificate nel codice di

rete, che assicurino il rispetto delle norme del regolamento della Commissione europea n. 984/2013, del 14 ottobre 2013.

- 9bis.3 L'impresa di trasporto conferisce la capacità annuale esistente disponibile per il servizio di trasporto continuo fino ad una durata massima di quindici anni, riservando in ciascun anno, limitatamente ai punti interconnessi con paesi dell'Unione Europea e con la Svizzera:
- a) un quantitativo pari al minor valore fra la capacità disponibile ed il 10% della capacità tecnica al conferimento di prodotti di capacità di durata non superiore a tre mesi;
  - b) un ulteriore quantitativo pari al minor valore fra la capacità disponibile, al netto del quantitativo di cui alla precedente lettera a), ed il 10% della capacità tecnica al conferimento di capacità per una durata massima di cinque anni.
- 9bis.4 L'impresa di trasporto definisce e specifica nel codice di rete modalità di conferimento della capacità relativamente alle situazioni nelle quali può essere resa disponibile capacità presso un punto interconnesso con l'estero riducendo la capacità resa disponibile presso un altro punto.

#### **Articolo 9ter**

*Conferimento di capacità aggregata per il servizio di trasporto nei punti di entrata e di uscita interconnessi con paesi dell'Unione Europea*

- 9ter.1 In relazione ai punti interconnessi con paesi dell'Unione Europea, l'impresa di trasporto si coordina con le imprese di trasporto che gestiscono i sistemi di trasporto interconnessi al fine di assicurare il conferimento congiunto della capacità disponibile ai due lati dell'interconnessione sotto forma di un unico prodotto di capacità aggregata ai sensi del regolamento della Commissione europea n. 984/2013, del 14 ottobre 2013. Gli utenti del servizio di trasporto sono comunque tenuti a stipulare due contratti separati con ciascuna delle imprese di trasporto.
- 9ter.2 Le modalità applicative individuate in esito al coordinamento di cui al precedente comma 9ter.1 assicurano l'applicazione dei meccanismi di gestione delle congestioni, come definiti dall'Autorità, ove necessario in coordinamento con le autorità di regolazione interessate, e sono trasmesse all'Autorità per l'approvazione.
- 9ter.3 Nel caso in cui la capacità disponibile per il conferimento ai due lati dei punti di interconnessione differisca per motivi tecnici, l'impresa di trasporto può conferire in forma non aggregata, per periodi non superiori ad un anno, la quota di capacità non conferibile come capacità aggregata ai sensi del precedente comma 9ter.1 per l'assenza di capacità tecnica corrispondente all'altro lato della interconnessione.

- 9ter.4 L'eventuale ulteriore capacità disponibile ad un lato del punto di interconnessione, diversa da quella di cui al precedente comma 9ter.3, non conferibile come capacità aggregata ai sensi del precedente comma 9ter.1 per l'assenza di corrispondente capacità disponibile all'altro lato della interconnessione, può essere conferita in forma non aggregata dall'impresa di trasporto solo fino alla scadenza del contratto che impedisce il conferimento della capacità in forma aggregata.
- 9ter.5 L'utente del servizio di trasporto non può negoziare sul mercato secondario come capacità non aggregata la capacità aggregata precedentemente acquisita. Un prodotto di capacità aggregata può invece essere ripartito in prodotti di capacità aggregata di più breve durata, negoziabili sul mercato secondario.
- 9ter.6 L'impresa di trasporto definisce in coordinamento con le imprese di trasporto confinanti e specifica nel codice di rete le modalità con cui gli utenti che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo siano parti di contratti di trasporto ad entrambi i lati di una interconnessione, possono procedere alla comunicazione e formalizzazione dell'accorpamento in capacità aggregata delle capacità di cui dispongono. Gli utenti e l'impresa di trasporto comunicano all'Autorità il raggiungimento di tali accordi entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente articolo:

#### **Articolo 10**

##### *Conferimento di capacità per il servizio di trasporto interrompibile*

- 10.1 Qualora presso i punti interconnessi con l'estero non sia disponibile per il conferimento capacità per il servizio di trasporto continuo, l'impresa di trasporto è tenuta ad offrire per il conferimento, ove possibile ed almeno su base *day ahead*, capacità per il servizio interrompibile.
- 10.2 L'impresa di trasporto definisce e specifica nel codice di rete modalità di conferimento della capacità interrompibile che assicurino il rispetto delle norme del regolamento della Commissione europea n. 984/2013, del 14 ottobre 2013.

g) il comma 15.4 dell'articolo 15 è soppresso;

2. di prevedere che Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e la trasmetta all'Autorità, previa effettuazione della consultazione prevista dalla vigente regolazione;
3. di prevedere che la proposta di cui al punto 2 specifichi le tempistiche di avvio delle aste per il conferimento dei prodotti di capacità individuati al comma 9bis.1, lettere da a) a c) della deliberazione 137/02 prevedendo comunque l'implementazione delle aste per la capacità mensile entro e non oltre l'1 ottobre 2014; nelle more del procedimento di verifica e approvazione della proposta di cui al punto 2, la capacità di trasporto è conferita secondo le modalità specificate nel codice di rete e in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione 332/2013/R/gas;

4. di prevedere che le tempistiche di introduzione delle aste per il conferimento dei prodotti di capacità di cui al comma 9bis.1, lettera e) della deliberazione 137/02 siano definite con successivo provvedimento dell'Autorità, in esito al procedimento di applicazione delle disposizioni europee in materia di bilanciamento;
5. di prevedere che, limitatamente al primo conferimento di prodotti annuali di capacità sulla base delle disposizioni del presente provvedimento ed ai punti interconnessi con paesi dell'Unione Europea e con la Svizzera, la capacità non accorpabile in prodotti di capacità aggregata sia conferita prioritariamente nei limiti individuati al comma 8.2 della deliberazione 137/02;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, alle Autorità di regolazione dell'energia austriaca e slovena nonché a Snam Rete Gas;
7. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 137/02, come risultante dalle modifiche, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

27 marzo 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*